

Istituto di Istruzione Superiore "M. Paglietti" Porto Torres
Tecnico Nautico e Professionale per l'Industria e l'Artigianato
Presidenza e Uffici - Lungomare Balai,24 - 07046 Porto Torres
Tel. 079-502245 Fax 079-508124 E - Mail ssth020009@istruzione.it
Sede Associata Via Principe Di Piemonte - Tel. N. 079/502043

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

(dall'articolo 24 al 62)

approvato dal Consiglio di Istituto in data 20/09/2000
con successive modifiche del 6/11/2001, del 27/10/2005 e del 4/9/2006

Funzionamento organi collegiali

Art. (24) Norme e procedure generali

Il funzionamento degli organi collegiali avverrà nel rispetto delle seguenti norme e procedure:

- a) la convocazione, da effettuarsi con circolare interna e/o lettera diretta ai singoli componenti e da affiggere all'albo generale dell'istituto, deve essere predisposta con un preavviso di almeno cinque giorni e deve contenere l'ordine del giorno, in allegato i materiali su cui si chiede deliberazione e la durata, di massima, della seduta;
- b) di ogni seduta, su apposito registro a pagine numerate, deve essere redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e approvato seduta stante o al massimo, mediante lettura, all'inizio della seduta successiva.
- c) copia dei verbali del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei Docenti, deve essere affissa entro 8 giorni all'albo generale dell'istituto e nella bacheca posta in aula-professori e deve recare in calce la data di affissione.

Art. (25) Programmazione di massima delle attività degli organi collegiali

Ciascun organo, allo scopo di realizzare nei limiti del possibile un ordinato svolgimento delle proprie attività, elabora una programmazione di massima, raggruppando a date prestabilite gli argomenti su cui prevedibilmente bisognerà adottare decisioni, proposte, pareri.

Art. (26) Convocazione e calendario delle attività del CONSIGLIO DI CLASSE

Il consiglio di classe è convocato dal Capo d'istituto su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da 1/3 dei suoi membri (studenti, genitori, docenti, escluso dal computo il suo Presidente).

Il capo d'istituto convoca il consiglio di classe per approvare eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, ogni qualvolta è tenuto a deliberare per competenza, a norma dell'art. 328 del T.U.

Il consiglio, di norma, avrà due riunioni di tipo interquadrimestrale, quella relativa alla valutazione del primo quadrimestre e quella di scrutinio finale.

Art. (27) Convocazione del COLLEGIO DEI DOCENTI

Per gli adempimenti di cui all'art. 7 del T.U. e per quanto previsto dalla presente Carta dei servizi il collegio dei docenti è convocato ogni qualvolta il Capo d'istituto ne ravvisi la necessità oppure quando 1/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta. L'avviso di convocazione è predisposto e fatto sottoscrivere da tutti i docenti, per presa visione, almeno cinque giorni prima della seduta. Alla stessa data presso l'Ufficio di Presidenza debbono essere depositati tutti i materiali preparatori delle eventuali deliberazioni, a disposizione dei componenti del collegio, i quali, a richiesta, possono averne copia.

Le riunioni hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. (28) Elezione del presidente del Consiglio d'Istituto

Il consiglio d'istituto, nella sua prima seduta, è presieduto dal Capo d'istituto, fino all'elezione, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio, del proprio presidente, con le seguenti procedure:

- a) l'elezione ha luogo a scrutinio segreto;
- b) sono candidati tutti i genitori membri del consiglio;
- c) viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del consiglio
- d) qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il presidente verrà eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che abbiano partecipato alla votazione il 51% dei componenti in carica;
- e) a parità di voti è eletto il più anziano d'età
- f) il consiglio elegge anche un vicepresidente con le stesse modalità previste per il presidente.

Art. (29) Modalità di convocazione del CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio è convocato dal presidente su propria iniziativa, su richiesta del presidente della giunta esecutiva o almeno da 1/3 dei componenti del consiglio stesso. Le riunioni del consiglio d'istituto hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Le sedute e gli atti del consiglio sono pubblici.

Possono partecipare alle sedute del consiglio con funzione consultiva, su temi specifici, persone appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati.

Art. (30) Modalità di delibera degli organi collegiali

Non si può deliberare su questioni che non siano state poste all'ordine del giorno.

Per i casi di comprovata urgenza e necessità, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti e previa approvazione della maggioranza, il presidente ammette la discussione dopo l'esaurimento degli argomenti previsti all'ordine del giorno.

L'ordine della trattazione può essere invertito su richiesta di uno o più componenti e dietro approvazione della maggioranza.

Art. (31) Convocazione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Su elezione del collegio dei docenti, il Comitato è formato, oltre che dal capo d'istituto che ne è presidente, da due docenti quali membri effettivi e da un docente quale membro supplente. Il comitato dura in carica un anno. Le funzioni di segretario sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.

La valutazione del servizio ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del preside.

Il Capo d'istituto convoca tale organismo:

- a) alle scadenze programmate nel piano annuale delle attività
- b) alla conclusione dell'anno di formazione e del periodo di prova
- c) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Norme comportamentali

Per garantire il buon andamento ed il corretto funzionamento della scuola operatori scolastici, famiglie e studenti sono vincolati al rispetto delle seguenti norme:

art. (32) Orario delle lezioni

L'orario delle lezioni avrà il seguente svolgimento

Ore 8,25 prima campana - entrata in istituto

Ore 8,30 seconda campana – inizio delle lezioni

Dalle ore 10,55 alle ore 11,10 si svolgerà l'intervallo

Ore 13,30 termine delle lezioni

Per quanto riguarda le classi 1[^], 2[^] e 3[^] del corso di istruzione professionale è previsto un rientro pomeridiano di quattro ore di lezione con la seguente scansione:

Ore 14,25 prima campana - entrata in istituto

Ore 14,30 seconda campana – inizio delle lezioni

Ore 17,50 termine delle lezioni

Art (33) Rispetto dell'orario

Il personale docente dovrà trovarsi in aula alle ore 8,25 e in caso di rientro alle ore 14,25 per accogliere gli alunni e garantire la prescritta vigilanza

Art (34) Ingresso personale docente

Nei cambi dell'ora o al termine dell'intervallo dovrà essere assicurato il più sollecito rientro in classe in particolare dei docenti per le note responsabilità di vigilanza. L'orario di servizio dovrà essere rigorosamente rispettato da docenti, studenti, personale amministrativo ed operatori scolastici.

Art. (35) Uscita

Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avviene sotto la vigilanza dei docenti che svolgono l'ultima ora di lezione.

Art. (36) Comportamento al cambio dell'ora di lezione

Nello spostamento tra aule al personale docente si richiede la massima sollecitudine; altrettanta tempestività è richiesta agli operatori scolastici nell'informare il capo d'istituto (mediante interfono) in merito alle classi in cui non possa essere assicurata la vigilanza per assenza del docente.

Gli studenti devono rimanere all'interno della propria aula, mantenendo un comportamento corretto al fine di permettere il proseguo, nelle altre classi, delle lezioni articolate su più ore.

Agli operatori scolastici compete, in primis, il controllo di quanto al comma 2, ma a tutti i docenti è consentito richiamare gli alunni al rispetto di tale norma.

Art. (37) Cartellino dello studente e sua funzione

Ogni studente all'interno dell'istituto deve essere munito del cartellino. Esso va inteso da ragazzi, famiglie e scuola come l'unico documento d'identificazione ed è altresì testimonianza delle modalità con cui l'alunno si colloca all'interno del servizio offerto e del rapporto famiglia-scuola.

Il suo ritiro avviene negli uffici dell'istituto entro il giorno stabilito da Preside con apposita circolare: qualora i genitori dello studente maggiorenne intendano delegarlo alla firma, dovranno firmare l'apposita delega in presenza dell'incaricato di segreteria.

Art. (38) Frequenza

La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite d'istruzione, etc.) che vengono svolte nel contesto scolastico.

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi (Statuto degli studenti, D.P.R. 24 giugno 1998, art. 3 Doveri, comma uno).

Art. (39) Ritardi e/o Uscite anticipate

Non è mai consentito l'ingresso oltre la seconda ora di lezione.

L'ingresso posticipato si configura come caso eccezionale tanto che il numero dei ritardi dovrà limitarsi a tre per quadrimestre.

La richiesta di ammissione alla seconda ora sarà trascritta nell'apposito spazio del cartellino dello studente, controfirmata dal Preside o suo incaricato e registrata dal docente della seconda ora con una **R** a fianco del nominativo dello studente nel giornale di classe.

Anche le uscite anticipate potranno avvenire solo su richiesta mediante cartellino e si configurano come casi eccezionali soggetti alla discrezionalità del Preside.

I minorenni potranno lasciare anticipatamente l'istituto solo se accompagnati dal genitore.

Art. (40) Riammissione alle lezioni dopo assenze inferiore ai cinque giorni

La procedura di riammissione dopo un'assenza si articola in due fasi: la prima compete al genitore o all'alunno maggiorenne delegato. Consiste nella richiesta di riammissione trascritta sul cartellino e accompagnata dalle motivazioni dell'assenza. La seconda fase è a carico della scuola. L'insegnante della prima ora prende atto della richiesta, controfirma il cartellino dello studente e segnala la giustificata riammissione apponendo la propria firma sul registro della classe a fianco del nominativo dello studente.

In mancanza di richiesta l'assenza si configura come ingiustificata e segnalata con la sigla **NG** e la firma del docente a fianco del nominativo dello studente presente nel registro di classe. Sarà cura della scuola procedere in accordo con la famiglia per riorientare il ragazzo al rispetto del regolamento.

Art. (41) Riammissione alle lezioni dopo un periodo di assenza uguale o superiore ai cinque giorni

Dopo cinque giorni di assenza consecutiva (comprese le festività e/o la domenica) si è riammessi nella scuola mediante richiesta sul cartellino, inderogabilmente accompagnata da certificato medico.

Art. (42) Permessi di uscita dalle aule durante l'orario di lezione

I permessi di uscita dalle aule debbono riguardare solo un alunno per volta che, uscito dalla classe, risulta sotto la tutela degli operatori scolastici.

E' fatto divieto agli alunni interrompere lo svolgimento della lezione in altre classi per qualsiasi genere di comunicazione o richiesta.

Art.(42bis) Studenti adulti

Per quanto riguarda l'applicazione degli art. 39, 40 e 42 agli studenti adulti in minisperimentazione si fa riferimento al Progetto Adulti (in allegati POF)

Art. (43) Rientro dalle lezioni di educazione fisica, pratico-motorie e di laboratorio

I docenti di tali attività riaccompagneranno gli studenti nella propria aula puntualmente entro il termine della lezione; sorveglieranno sul comportamento e sul decoro degli alunni al rientro in istituto.

Art. (44) Modalità di svolgimento dell'intervallo

L'intervallo si svolge dalle ore 11,00 alle ore 11,15.

Visto il numero consistente di studenti pendolari e l'assenza in istituto di un servizio di ristorazione, gli studenti devono procurarsi la merenda in anticipo.

E' vietato agli studenti l'uso, durante l'intervallo, di moto, motocicli e biciclette.

La vigilanza nelle aule è a cura del personale docente, secondo le modalità previste dal Contratto di Istituto. La vigilanza nei corridoi resta a cura dei collaboratori scolastici

Art. (45) Utilizzo di auto, moto e biciclette durante l'orario delle lezioni

Moto, motocicli e biciclette non possono essere utilizzati durante l'orario delle lezioni.

Art (46) Danni alle strutture, alle suppellettili e alle attrezzature scolastiche

Gli alunni devono mantenere un comportamento corretto durante tutta la giornata scolastica, rispettare strutture ed attrezzature, ridurre al minimo i rumori, utilizzare gli appositi cestini per i rifiuti.

Gli studenti sono tenuti al risarcimento della scuola per danni eventualmente provocati, per incuria o dolo, alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature

scolastiche e al risarcimento degli altri studenti, docenti o operatori scolastici danneggiati nei propri averi.

In caso di mancata dichiarazione personale di responsabilità il risarcimento avverrà da parte dell'intera classe nelle forme e nei modi decisi dal Capo d'istituto.

Art (47) Disciplina degli alunni

Oltre a quanto previsto dall'Art. 3 dello statuto degli studenti ed in conformità con quanto previsto dalla "Procedura in caso di mancanze disciplinari" allegata al presente Regolamento, agli alunni che manchino alla correttezza e al rispetto che è dovuto ad ogni persona, che dimostrino negligenza abituale e reiterata mancanza ai doveri scolastici, sono inflitti, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:

- a) Ammonizione scritta sul registro di classe (da parte del Professore o del Preside)
- b) Convocazione dei genitori da parte del Professore
- c) Convocazione del genitore da parte del Preside
- d) Allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di 15 giorni.

I genitori sono tenuti a presentarsi a scuola, se convocati o a dare giustificazione dell'eventuale impossibilità, attraverso comunicazione scritta o telefonica a scuola.

In caso di ingiustificato non adempimento da parte dei genitori, preventivamente avvertiti, alla richiesta di accompagnamento fatto con convocazione del Preside per un colloquio, il Capo di Istituto discrezionalmente adotterà le misure che riterrà opportune, non esclusa la non accettazione a scuola, perché dalla famiglia siano assicurate la presenza e la disponibilità al colloquio oltre che per garantire il rapporto continuato di corresponsabilità educativa.

La punizione di cui al punto d) è irrogata dal Consiglio di Classe convocato per intero: è adottata per comportamenti lesivi della dignità della persona e che turbino gravemente la vita della comunità scolastica.

E' proposta alla decisione del Consiglio di Classe dal Preside o dalla maggioranza dei Docenti.

Il Consiglio di Classe adotta la deliberazione dopo aver sentito i genitori dell'alunno interessato al provvedimento se minorenni, e dell'alunno stesso.

Art (48) Organo di garanzia

E' istituito l'organo di garanzia che dura in carica tre anni.

E' composto dal Preside, due genitori, due studenti, due docenti ed un ATA. E' ammesso ricorso all'organo di garanzia da parte dei genitori o alunni maggiorenni avverso le sanzioni disciplinari con esclusione di quelle che comportino allontanamento di cui alla lettera d) dell'art 47 del presente regolamento.

In questo caso si applicano le disposizioni di cui all'art 328 commi 2 e 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n° 297.

I genitori e gli studenti che fanno parte dell'organo saranno designati dal Consiglio di istituto su proposta della rispettiva componente; i docenti sono designati dal Collegio dei docenti.

Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti entro i 15 giorni successivi alla presentazione del ricorso.

Assemblee studenti e genitori

Art. (49) Principi generali

Tutti gli studenti e i genitori hanno il diritto di esprimere liberamente dentro la scuola il loro pensiero nel rispetto delle seguenti norme:

- a) la diffusione e l'affissione di volantini, giornali murali ed altro non possono essere vietate a condizione che i documenti vengano esposti in apposite bacheche e riportino i dati identificativi di chi li ha prodotti e di chi li diffonde;
- b) che si rispetti il divieto di qualsiasi forma di propaganda elettorale all'interno dei locali della scuola, fatta eccezione per la propaganda relativa all'elezione degli organi collegiali;
- c) che la diffusione non avvenga durante le ore di lezione.

Art. (50)

Tutti i genitori e gli studenti hanno il diritto di utilizzare i locali e le attrezzature della scuola per riunirsi, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 13, 14 e 15 del T.U. e delle seguenti modalità:

- a) sia fatto conoscere a tutti l'ordine del giorno della riunione con preavviso definito per ciascun tipo di assemblea
- b) venga rispettato il diritto al dissenso e al voto contrario durante lo svolgimento dell'assemblea. Chi non intende partecipare all'assemblea degli studenti ha diritto di svolgere le normali ore di attività didattica;
- c) sia riconosciuto al personale docente il diritto di parola su richiesta dell'interessato.

Art. (51) Assemblee studentesche

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria di secondo grado costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi dell'istituto e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee studentesche possono essere di classe e di istituto.

Art. (52) Assemblee di classe

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese nel limite di due ore, ma non può aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni.

L'assemblea non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico e non dovrà interessare sempre le ore di una stessa disciplina.

In caso di necessità altra assemblea mensile potrà svolgersi solo al di fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Gli operatori scolastici sono tenuti ad informare il capo d'istituto nel caso in cui lo svolgimento dell'assemblea rechi disturbo al lavoro scolastico nelle altre classi.

Art. (53) Modalità di convocazione dell'assemblea di classe

La convocazione dell'assemblea di classe è subordinata a richiesta scritta al capo d'istituto da parte dei rappresentanti di classe.

Tale richiesta deve essere presentata inderogabilmente con cinque giorni di anticipo e deve contenere:

- a) ordine del giorno
- b) data ed orario di svolgimento
- c) firma di assenso dei docenti in orario nelle ore di assemblea.

Art. (54) Svolgimento dell'assemblea di classe

Lo svolgimento dell'assemblea deve avvenire all'interno delle regole di comportamento vigenti durante l'orario di lezione sostanzialmente volte a garantire il rispetto delle persone e delle cose; la responsabilità è dei rappresentanti di classe eletti e firmatari della richiesta di assemblea. Un rappresentante funge da presidente e nomina un segretario che redige il verbale dell'assemblea su un apposito Registro da produrre alle periodiche riunioni del Consiglio di classe. L'insegnante presente in orario resta vigile ed è legittimato ad intervenire laddove la classe in assemblea non rispetti le regole del comportamento scolastico; in tal caso il Capo d'istituto, sentite le motivazioni, decide in merito alla sospensione che viene registrata a verbale. Non è prevista in tal caso la possibilità di recupero nello stesso mese.

Art. (55) Comitato studentesco

Il comitato studentesco d'istituto, previsto quale organo eventuale dall'art. 43 del D.P.R. 416, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.

Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazione dell'assemblea studentesca d'istituto, funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea d'istituto o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.

Non sono applicabili a tale comitato le particolari agevolazioni che la legge prevede per le assemblee studentesche di classe o d'istituto: cioè la possibilità di svolgere dibattiti in ore coincidenti con l'orario di lezione e di organizzare dibattiti con la partecipazione di esperti.

Il Capo d'istituto, previa deliberazione di carattere generale del Consiglio d'istituto, destina, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del comitato studentesco, da tenersi inderogabilmente nel pomeriggio, fuori dall'orario di lezione.

Art. (56) Assemblea di istituto

Con l'esclusione dell'ultimi trenta giorni di lezioni, è un diritto degli studenti svolgere una assemblea d'istituto al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata. L'assemblea non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

La richiesta di partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici può riguardare massimo quattro delle assemblee d'istituto svolte durante l'orario delle lezioni. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.

Art. (57) Modalità di convocazione dell'assemblea d'istituto

L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco (se costituito) o dal 10% degli studenti ed è il capo d'istituto che verifica i sopra citati requisiti di legittimità.

La richiesta deve anche contenere l'ordine del giorno e la data dell'assemblea.

La richiesta deve essere presentata al preside sette giorni prima della data prevista. La preventiva comunicazione al Capo d'istituto risponde all'esigenza di coordinamento tra tutte le attività che si svolgono nella scuola, coordinamento che spetta al preside. Pertanto, in presenza di circostanze obiettive, sarà concordata una diversa data dell'assemblea.

Il Capo d'istituto, mediante circolare interna, avviserà alunni, docenti e famiglie cinque giorni prima rispetto alla data dell'effettuazione per evidenti ragioni organizzative sia della scuola sia di docenti e studenti

Art. (58) Numero delle assemblee d'istituto

Non può essere tenuta durante le ore di lezione più di un'assemblea di istituto al mese, con l'implicita impossibilità di tenere più assemblee mensili, anche se di durata – ciascuna – inferiore alle ore di lezione della giornata: non è cioè consentito di frazionare il numero di assemblee d'istituto fino al raggiungimento delle complessive ore di una giornata di lezione.

Non è consentito utilizzare nel mese o nei mesi successivi, le ore eventualmente non utilizzate ai fini di assemblea nel corrispondente mese.

E' inoltre consentita un'altra assemblea mensile d'istituto, nei locali scolastici, ma fuori dall'orario di lezione; la realizzazione di tale assemblea è subordinata alla disponibilità dei locali e con il capo di istituto va concordata anche la sua durata.

Art. (59) Regolamento dell'assemblea

Dalla norma è fatto obbligo agli studenti darsi un regolamento per il funzionamento dell'assemblea d'istituto e la formulazione della legge porta a considerare come obbligatoria da parte dell'assemblea, l'approvazione del proprio regolamento; per esigenze funzionali appare necessario che il regolamento venga approvato nella prima assemblea dell'anno.

Il regolamento può successivamente essere modificato o sostituito da altro regolamento.

Il regolamento, obbligatoriamente deve essere inviato in visione al consiglio d'istituto a cui non compete ovviamente la facoltà di approvazione, ma che può esprimere le proprie eventuali richieste di modifica o di integrazione.

Il preside e i docenti non hanno il diritto di partecipare attivamente alle assemblee studentesche e di prendere la parola durante il loro svolgimento, ma solo di assistervi, a meno che il regolamento di assemblea o gli studenti di volta in volta non prevedano tale possibilità.

Pur rimanendo in istituto secondo l'orario di servizio, i docenti che lo desiderano possono presenziare all'assemblea e il regolamento dell'assemblea non può impedire tale diritto ad assistere.

Art. (60) Regolare svolgimento dell'assemblea d'istituto

L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal comitato studentesco (se costituito) o dal presidente eletto dall'assemblea stessa; sul piano pratico, in caso di esistenza del comitato, spetta comunque all'assemblea decidere se i lavori dell'assemblea stessa debbono essere regolati dal comitato o da un presidente eletto. Infine è da notare che è lasciato alla libera scelta dell'assemblea decidere se il presidente di quest'ultima debba essere eletto di volta in volta o resti in carica per un periodo più prolungato.

Il Preside ha potere di intervento nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea (art. 44 ultimo comma D.P.R. 416). Qualora l'assemblea non abbia provveduto a darsi il prescritto regolamento, l'intervento del Capo d'istituto è da ritenersi esercitabile egualmente, sia nella fase che precede la convocazione sia durante lo svolgimento dell'assemblea, nell'eventualità che non siano rispettati i diritti fondamentali degli studenti (esempio: raccolta di firme che non abbia rispettato la libertà di decisione dei singoli studenti, lesione del diritto di parola).

L'intervento del preside nella fase di svolgimento dell'assemblea è da riferirsi alla constatata impossibilità di ordinato svolgimento di quest'ultima, oltre che nell'eventualità di impedimento dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti (che dovrebbe essere assicurato dal regolamento dell'assemblea e che, pertanto, va garantito anche in mancanza di tale regolamento).

L'intervento del preside durante lo svolgimento dell'assemblea deve tuttavia essere attuato soltanto quando i normali organi predisposti per l'ordinato svolgimento dell'assemblea (presidente o comitato studentesco) non siano in grado di provvedere in proposito.

Il capo d'istituto è tenuto comunque ad intervenire quando, in qualsiasi modo, venga a conoscenza che ricorrano gli estremi previsti dalla legge per un suo intervento e può anche sospendere l'assemblea.

Art. (61) Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordata di volta in volta con il preside.

Se le assemblee si svolgono nei locali dell'istituto l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe, mentre l'assemblea d'istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori dell'istituto.

Il Capo d'istituto, sentita la giunta esecutiva del consiglio d'istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne daranno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene mandato in visione al consiglio d'istituto.

All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il capo d'istituto e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'istituto.

Rapporti tra istituto, Enti e Ditte

Art. (62)

L'istituto garantisce la procedura negli acquisti e nelle vendite, in conformità alla lettera a) dell'art. 34 del decreto interministeriale 28/05/19975.

Per gli acquisti da effettuare con la modalità della gara di appalto si applicherà la seguente procedura:

- a) individuare le caratteristiche necessarie
- b) stabilire il prezzo massimo comprensivo di IVA
- c) fissare la data e l'ora ultimative entro le quali dovranno pervenire alla segreteria le relative offerte, indicando contestualmente la data di apertura delle buste
- d) predisporre un unico dettaglio da utilizzare per tutti gli inviti
- e) informare che le offerte, nella misura minima di tre, dovranno pervenire in busta sigillata a mezzo raccomandata del servizio postale
- f) informare che l'offerta dovrà pervenire sigillata e controfirmata ai lembi di chiusura e che sull'esterno dovrà essere indicato l'oggetto della fornitura e/o dell'acquisto, nonché la data di scadenza dell'offerta e la dicitura "OFFERTA NON APRIRE"
- g) garantire che le predette condizioni verranno sempre inserite nell'invito rivolto a quanti possano essere interessati a partecipare.
- h) garantire che le buste vengano aperte in orario di servizio dalla commissione rappresentativa delle varie componenti e presieduta dal Capo di Istituto.

INDICE

CAPITOLO PRIMO - *CARTA DEI SERVIZI*

- **PRINCIPI FONDAMENTALI** art. 1-8
- **PARTE PRIMA:** area didattica art. 9-13
- **PARTE SECONDA:** servizi amministrativi art.14
- **PARTE TERZA:** condizioni ambientali della scuola art.15
- **PARTE QUARTA:** procedura dei reclami e valutazione del servizio
(procedura dei reclami
valutazione del servizio
indicatori di qualità
relazione generale annuale del C.d.D. al C.d.I. sull'attività
formativa) art.16-19
- **PARTE QUINTA:** attuazione art. 20-23

CAPITOLO SECONDO - *REGOLAMENTO D'ISTITUTO*

- **PARTE SESTA:** funzionamento organi collegiali art.24-31
norme comportamentali art. 32-48
assemblee studenti e genitori art. 49-61
rapporti tra istituto, Enti e Ditte art. 62

CAPITOLO TERZO - (*P.O.F.*)

- **PARTE SETTIMA:** criteri generali
- **PARTE OTTAVA:** contratto formativo
(valori civili
obiettivi culturali
obiettivi professionali generali
contenuti
strategie educative
strategie didattiche
integrazione disabili
contitolarità
verifica
valutazione)
- **PARTE NONA:** validità